

STATUTO

Centro interdipartimentale di ricerca in Health Technology Assessment
(CIRHTA)

Regolamento

D.R. del 7 luglio 2015, n. 25668 - Emanazione

Art. 1 Finalità e sede

1. Ai sensi dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711, ed in particolare l'articolo 39, commi 1 e 2 si istituisce il Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio dell'Health Technology Assessment (CIRHTA) per svolgere attività di ricerca nell'ambito della valutazione multidisciplinare degli impatti clinico-assistenziali, economici e sociali derivanti dall'impiego di tecnologie in ambito sanitario. Le finalità del CIRHTA sono dunque riconducibili alla:

- promozione e sviluppo di ricerche e di attività di studio e di valutazione riguardanti le tecnologie in sanità;
- organizzazione di eventi di incontro (anche nella forma di Convegni, Workshop, Seminari) fra quanti nell'Università di Pisa e a livello nazionale ed internazionale si occupano di HTA;
- collaborazione con Centri italiani, internazionali e con Società scientifiche che perseguono finalità analoghe;
- sviluppo delle collaborazioni con istituzioni sanitarie, ed aziende pubbliche e private che operano nell'ambito della produzione e sviluppo di tecnologie sanitarie per la definizione di protocolli e procedure di valutazione;

2. Il centro ha sede presso il Dipartimento di Economia e Management, via C. Ridolfi, 10 - Pisa

Art. 2 Afferenze

1. Afferiscono al CIRHTA i seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento di Economia e Management
- b) Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica

2. Qualora un dipartimento intenda aderire al centro deve presentare motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al direttore del CIRHTA comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di amministrazione su proposta del consiglio del centro.

3. Qualora un dipartimento intenda recedere dal CIRHTA deve darne comunicazione agli organi del centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il consiglio del CIRHTA e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del consiglio di amministrazione.

4. Possono collaborare con il CIRHTA anche strutture dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana e altri enti di ricerca, previa stipula di convenzioni che ne delimitino termini e modalità ai sensi della normativa di Ateneo vigente in materia.

5. L'adesione di un docente al CIRHTA è deliberata dal consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso che questi non aderisca al centro.

6. Il CIRHTA per svolgere la propria attività si può avvalere di esperti e studiosi (interni ed esterni all'Università di Pisa) di comprovata esperienza sulle tematiche del centro.

Art. 3 Organi

Gli organi del Centro sono: il Direttore ed il Consiglio.

Art. 4 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio secondo la normativa vigente di Ateneo in materia. Dura in carica tre anni accademici, è rinnovabile una sola volta consecutivamente ed è nominato con decreto rettorale.

2. Il Direttore si avvale della collaborazione di un Vicedirettore da lui scelto fra i professori e ricercatori a tempo indeterminato facenti parte del Consiglio. La nomina del vicedirettore è disposta con decreto rettorale. Il Vicedirettore supplisce il Direttore nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

3. Il Direttore convoca e presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle delibere.

Rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione. In particolare:

- a. coordina le attività del Centro;
- b. esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del Centro;
- c. redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all'approvazione del Consiglio;

Art. 5 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore. Alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Il Consiglio è composto dai docenti di ruolo afferenti al Centro, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo individuato dai Dipartimenti aderenti al Centro, da un rappresentante degli studenti designato all'interno dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti aderenti al Centro, da un rappresentante dei dottorandi, degli specializzandi, degli assegnisti di ricerca dei Dipartimenti afferenti al Centro.

2. Per il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e le norme di cui al Regolamento generale di Ateneo sul funzionamento degli organi collegiali.

In particolare il Consiglio:

3. esprime parere sulle eventuali richieste di utilizzazione delle risorse messe a disposizione del Centro da parte di strutture dell'Ateneo o di altri enti, tenuto conto dei

limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti;

4. esprime proposte sulle attività contabili relative al Centro nonché sugli indirizzi di spesa per l'acquisto di apparecchiature, software e libri.

5. garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con l'immagine e le finalità del Centro e quelle dell'Università.

Art. 6 Gestione

1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell'Università di Pisa.

2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata ad uno dei dipartimenti afferenti ed in particolare al Dipartimento individuato dal Consiglio di cui all'art.5 quale centro di spesa che ne cura la gestione amministrativo-contabile.

3. L'attività del Centro è svolta mediante la gestione comune di personale tecnico amministrativo e di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant'altro sia messo a disposizione dai dipartimenti afferenti.

Art. 7: Risorse

1. Le risorse del Centro sono costituite, inoltre, dagli eventuali finanziamenti erogati al Centro, tramite il dipartimento che ne cura la gestione, e provenienti dal Ministero, dall'Università, da altri enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati dallo stesso dipartimento.

Art. 8: Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio del centro con maggioranza assoluta dei componenti ed è soggetto alle procedure di controllo previste dalla normativa di Ateneo vigente in materia. E' emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo. Le modifiche al presente regolamento seguono le norme e le procedure previste per la sua adozione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio, per quanto applicabili, all'ordinamento universitario nazionale, allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo